

PROCURA DISTRETTUALE DI BOLOGNA	
UFFICIO DI TERRITORIALE DIREZIONE	
N. 2241	08.07.2020
UFFICIO	UFFICIO
DIREZIONE	UFFICIO
FASCICOLO	FASCICOLO



# Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Ai Signori Procuratori Aggiunti  
 Ai Signori Sostituti procuratore della  
 Repubblica  
 Ai Signori Comandanti le Sezioni di  
 polizia giudiziaria  
 Al Signor Dirigente Amministrativo [*con  
 preghiera di inoltrare al personale  
 amministrativo interessato*]

SEDE

Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale [ <i>con richiesta di inoltrare ai restanti Comandi della Regione</i> ]	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Locale del Comune di [ <i>con richiesta di inoltrare ai comandi della Provincia</i> ]	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Locale delle Province della [ <i>con richiesta di inoltrare ai comandi delle rispettive Province</i> ]	REGIONE EMILIA ROMAGNA

e, per conoscenza:

Al Signor Procuratore Generale di

BOLOGNA

**Oggetto:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Con la legge 25 giugno 2020 nr. 70 [pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, con vigenza dal 30 giugno 2020], di conversione del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, contenente modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si è stabilita l'entrata in vigore della riforma (risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 161 del 2019) attualmente prevista per il 1° settembre 2020.

Al riguardo si richiama, in allegato, l'attenzione delle SS. VV. alla seguente direttiva impartita dall'Ufficio:

- Prot. 944 del 6 marzo 2020 - *Linee guida operative per la polizia giudiziaria e per i magistrati della Procura per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni*

\*\*\*

Raccomando il rispetto delle suddette indicazioni, che saranno oggetto di incontri formativi.

La presente vale per gli organi di polizia giudiziaria fuori provincia di Bologna, nei casi in cui debbano relazionarsi con questo Ufficio per reati distrettuali.

Ringrazio per l'attenzione.

Allegati:

- Legge 25 giugno 2020 nr.70;
- Nota prot. 944 del 6 marzo 2020.

Bologna, 8 luglio 2020.

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

*Giuseppe Amato*



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 944	06.03.2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macrotipologia	Attività
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	



## Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Ai Signori Procuratori Aggiunti	SEDE
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	
Al Signor Dirigente Amministrativo [ <i>con preghiera di inoltrare al personale amministrativo interessato</i> ]	
Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri Forestale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale [ <i>con richiesta di inoltrare ai restanti Comandi della Regione</i> ]	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di	BOLOGNA
[ <i>con richiesta di inoltrare ai comandi della Provincia</i> ]	
Ai Signori Comandanti della Polizia	REGIONE EMILIA ROMAGNA

Municipale delle Province della  
[con richiesta di inoltro ai comandi delle  
rispettive Province]

Oggetto: *Linee guida operative per la polizia giudiziaria e per i magistrati della Procura per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni.*

Con la legge 28 febbraio 2020 n. 7 [pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con vigenza dal 29 febbraio 2020], di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, contenente modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si è definitivamente stabilita la nuova disciplina in materia, innovando profondamente la disciplina già contenuta decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 [c.d. riforma Orlando].

In realtà, la legge non è operativa da subito.

Infatti, è stata ulteriormente differita la effettiva entrata in vigore riforma delle intercettazioni telefoniche.

L'articolo 1 della legge di conversione, intervenendo ancora una volta sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, stabilisce così che:

- le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 di tale decreto si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile 2020 [ergo, a far data dal 1° maggio 2020];
- la disciplina sulla pubblicabilità dell'ordinanza cautelare [contenuta nell'innovato articolo 114, comma 2, del Cpp] avrà efficacia a decorrere dal 1° maggio 2020;
- anche le modifiche sostanziali e processuali contenute nell'articolo 2 della legge di conversione [quindi tutte le modifiche processuali intervenute sul testo originario del decreto legislativo n. 216 del 2017] si applicheranno ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020.

Nonostante questo differimento, come è noto, l'Ufficio di Procura si sta già attrezzando [sale ascolto, digitalizzazione] e, in ogni caso, la delicatezza della tematica impone la dazione di prime direttive operative [da attuare all'atto dell'entrata in vigore della riforma], anche per una tempestiva diffusione e per consentire l'organizzazione di incontri formativi.

## **LE DIRETTIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA**

**Vigilanza sul contenuto delle intercettazioni e ruolo della polizia giudiziaria.**- Per consentire al pubblico ministero di vigilare sul contenuto delle intercettazioni in ossequio al disposto dell'articolo 268, comma 2 bis, del Cpp, secondo cui “ il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo risultino rilevanti ai fini delle indagini”, la polizia giudiziaria operante dovrà evitare la verbalizzazione in generale delle intercettazioni inutilizzabili [il tema, come è noto, non riguarda solo le intercettazioni dei

colloqui tutelati dall'articolo 103 del Cpp, ma concerne, ad esempio, altri casi di inutilizzabilità "patologica": le intercettazioni in cui non si sono rispettati i limiti di ammissibilità previsti in linea generale dall'articolo 266 del Cpp e, per i delitti di criminalità organizzata, dall'articolo 13 del decreto legge 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203; le intercettazioni di conversazioni che intercorrano fra i soggetti garantiti, in quanto depositari di segreto professionale indicati dall'articolo 200, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, del Cpp, e l'indagato o un terzo sottoposto ad intercettazione; le intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza eseguite nei confronti di un parlamentare; le intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza disposte nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri e dei Ministri inquisiti per reati ministeriali; le intercettazioni disposte nei confronti del Presidente della Repubblica, in ragione dell'immunità del medesimo, salva l'ipotesi dell'alto tradimento o dell'attentato alla Costituzione; le intercettazioni delle comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza previste dall'articolo 270 *bis* del Cpp] **e delle intercettazioni riguardanti dati sensibili irrilevanti ai fini delle indagini** [vicende familiari e personali irrilevanti, vicende afferenti la sfera sessuale, vicende di nessun rilievo penale, ecc.].

### **Ed allora:**

Nell'ipotesi delle **intercettazioni irrilevanti**, nel brogliaccio di ascolto ci si dovrà limitare all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione né nel brogliaccio né nell'informativa, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione [conversazione su argomenti familiari, conversazione su temi personali, ecc.].

Ovviamente, non potrà in alcun modo essere elusa la trascrizione di conversazioni il cui contenuto sia processualmente favorevole all'indagato.

Nell'ipotesi di **intercettazioni irrilevanti contenenti dati sensibili** riguardanti sia l'indagato sia terze persone non indagate o non intercettate direttamente, il vaglio dovrà essere ancora più rigoroso, e ci si limiterà, come sopra, all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione.

Lo stesso deve valere per le **intercettazioni irrilevanti lesive della reputazione dell'indagato e/o di terze persone** [esempio può essere l'intercettazione relativa a condotte indifferenti per il processo non commendevoli ascrivibili all'indagato o al terzo, quali quelle di eventuale rilievo solo deontologico o disciplinare].

Analoga regola di condotta deve seguirsi nell'ipotesi di **intercettazioni inutilizzabili** [v. sopra l'elenco dei casi di inutilizzabilità] con la conseguenza che non dovrà procedersi ad alcun sunto o trascrizione, limitandosi ad annotare nel brogliaccio, oltre ai conversanti ed ai dati identificativi della conversazione, la causa dell'inutilizzabilità [conversazione con il difensore, conversazione non previamente autorizzata riguardante un parlamentare, conversazione con soggetto garantito da segreto professionale, ecc.].

**Nei casi dubbi [in punto di trascrivibilità o no] l'operante dovrà rivolgersi al pubblico ministero, cui spetterà la parola definitiva.**

\*\*\*

**Il deposito delle intercettazioni.** Quanto alla fase del deposito delle intercettazioni [che la polizia giudiziaria deve effettuare al termine delle operazioni, è di rilievo il disposto del comma 4 dell'articolo 268 del Cpp, che detta le regole di condotta per la polizia giudiziaria operante dopo la conclusione delle operazioni.

La norma, nel disciplinare il rapporto tra la polizia giudiziaria operante e il pubblico ministero, prevede che la prima, alla fine delle operazioni, debba "immediatamente" trasmettere al pubblico ministero i verbali e le registrazioni per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

Il tema da affrontare è quello del significato da attribuire all'avverbio "immediatamente".

La formulazione della norma, nella sua assolutezza, sembrerebbe inconciliabile con prassi operative di segno diverso. Ma è pur vero che l'"immediatamente" è nozione comunque temporalmente indeterminata, essendo compatibile con una lettura che veda coerente con tale indicazione anche una trasmissione "senza ritardo", "nel più breve tempo possibile", compatibilmente con il materiale completamento delle operazioni. A ciò dovendosi aggiungere, a conforto di tale lettura interpretativa meno rigida, la circostanza importante dell'assenza di qualsivoglia sanzione processuale, che potrebbe legittimare applicazioni elastiche, comunque non elusive del *dictum* normativo.

In questo senso ci si determinerà, previ contatti con il pubblico ministero assegnatario, cui compete la decisione definitiva.

In proposito, ogni dilazione dovrà comunque tenere conto che, giusta il disposto dell'articolo 268, comma 4, c.p.p., entro 5 gg. dalla conclusione delle operazioni le intercettazioni e atti a corredo vanno depositati nell'archivio: per l'effetto, la dilazione può essere consentita purché si rispetti tale ultimo termine.

\*\*\*

**L'acquisizione delle intercettazioni.-** Quanto alla fase della formale acquisizione delle intercettazioni al processo [articoli 268, comma 6, 415 *bis*, comma 2 *bis*, 454, comma 2 *bis*, del Cpp], per consentire una consapevole e compiuta scelta da parte del pubblico ministero [che non può limitarsi ad criticamente far acquisire tutte le intercettazioni, senza selezione in punto di inutilizzabilità e di irrilevanza eventuali], questi può coinvolgere la polizia giudiziaria operante per farsi predisporre l'elenco completo delle sole intercettazioni utilizzabili e rilevanti da sottoporre poi ovviamente al proprio vaglio definitivo.

E' scelta coerente cioè con la conoscenza diretta delle intercettazioni che la polizia giudiziaria ha un contributo fattivo della medesima nella individuazione delle intercettazioni rilevanti.

\*\*\*

**Il confezionamento delle misure cautelari.**- In materia cautelare, rilevano, per l'Ufficio del PM le disposizioni contenute nei commi 1 e 1 ter dell'articolo 291 del Cpp, dedicati al contenuto della richiesta del pubblico ministero.

L'indicazione normativa che si trae da queste disposizione è quella di imporre al pubblico ministero ed al giudice riportare, rispettivamente, nel corpo della richiesta e dell'ordinanza cautelare solo i brani essenziali - e, quindi, realmente rilevanti e necessari- delle intercettazioni.

Il pubblico ministero, infatti, nella richiesta cautelare, "quando è necessario", deve riprodurre soltanto i "brani essenziali" delle comunicazioni e conversazioni intercettate [articolo 291, comma 1 ter, del Cpp]. Mentre, relativamente, agli "elementi su cui la richiesta si fonda", tra questi sono ricompresi i verbali contenenti le trascrizioni del contenuto delle comunicazioni intercettate, ma ciò "limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti" [articolo 291, comma 1, del Cpp].

E' indicazioni normativa che va seguita perché, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto e, in particolare, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, in ipotesi definite come "autoevidenti", "manifeste", "chiare", "inconfutabili", "non abbisognevole d'interpretazione" e analoghe espressioni, ma è necessario valorizzare le intercettazioni [i brani di queste] solo rilevanti, spiegandone le ragioni.

**Tale metodica dovrà riguardare non solo l'utilizzo delle intercettazioni nei provvedimenti giudiziari, ma anche le attività documentative precedenti.**

**Anche quindi le informative di reato, magari redatte per prospettare al pubblico ministero l'opportunità di chiedere la proroga delle intercettazioni, devono essere informate agli stessi principi di sintesi, di essenzialità e di pertinenza, dovendo essere emendate da indebiti [sovraabbondanti] riferimenti al contenuto delle intercettazioni, in vista del deposito cautelare e, comunque, del deposito degli atti alla chiusura delle indagini preliminari.**

\*\*\*

Raccomando il rispetto delle suddette indicazioni, che saranno oggetto di incontri formativi.


La presente vale per gli organi di polizia giudiziaria fuori provincia di Bologna, nei casi in cui debbano relazionarsi con questo Ufficio per reati distrettuali.

Ringrazio per l'attenzione

Bologna, - 6 MAR. 2020

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

*Giuseppe Amato*



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 25 giugno 2020, n. 70.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

3. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria*). — 1. All'articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi".

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), ai numeri 1) e 2), le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede»;


alla lettera b):

al capoverso 1-*quinqüies*, al primo periodo, le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove è stata pronunciata la sentenza di condanna» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 7, le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (*Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19*). — 1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per





motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati e internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.


5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento

della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

*Art. 2-ter (Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19).* – 1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche d'ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.



Art. 2-*quater* (Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni). — 1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della regione, stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

Art. 2-*quinqües* (Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute). — 1. L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la corrispondenza telefonica si svolge con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.

Art. 2-*sexies* (Disposizioni in materia di garanti dei detenuti). — 1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

“2-*quater*.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.”

2-*quater*.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*.”

2-*quater*.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo”».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-*bis*) al comma 6, primo periodo, le parole: “31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”»;


la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: “l'effettiva partecipazione delle parti” sono aggiunte le seguenti: “; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge”»;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

“7-*bis*. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti



con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69”;

*c-ter*) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”;

dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

«*h-bis*) al comma 20-*bis*, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

la lettera *i*) è soppressa;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”.

1-*ter*. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le pa-

role: “Nei procedimenti civili” sono inserite le seguenti: “e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale,”.

1-*quater*. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

“6-*ter*. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-*bis*, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-*bis*. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità, possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

3-*ter*. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-*quater*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19”.

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «5, 9, e 10» sono sostituite dalle seguenti: «5 e 9»;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato. All'articolo 84 del



decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso»;

al sesto periodo, le parole: «un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

al nono periodo, le parole: «fino alle ore 9 anti-meridiane del giorno dell'udienza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa»;

al comma 2, capoverso 1, le parole: «e gli altri soggetti indicati dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera *a*), le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) al comma 4, primo periodo, le parole: "1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio). — 1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo

parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempire».

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1786):

Presentato dal Presidente del Consiglio GIUSEPPE CONTE e dal Ministro della giustizia ALFONSO BONAFEDE (Governo CONTE-II) il 30 aprile 2020.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 maggio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 6, il 12, il 13, il 14, il 19, il 20 ed il 26 maggio 2020; il 4, il 10 e l'11 giugno 2020.

Esaminato in Aula il 16 giugno 2020 ed approvato il 17 giugno 2020.

*Camera dei deputati* (atto n. 2547):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 giugno 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), IX (Trasporti), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 17, il 18 ed il 22 giugno 2020.

Esaminato in Aula il 23 ed il 24 giugno 2020 ed approvato definitivamente il 25 giugno 2020.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

20G00088

